



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - ETTORE BATTELLI

Seduta del 21/07/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di aver stipulato in luglio 2011 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 47 rate in maggio 2015.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 11/01/2021, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha proposto ricorso all'ABF chiedendo: - € 22,50 a titolo di rimborso delle "spese di istruttoria", salvo il maggiore o minore importo ritenuto corretto; - € 48,93 a titolo di rimborso delle "commissioni della rete distributiva", salvo il maggiore o minore importo ritenuto corretto; - € 8,10 quale rimborso della parte di "premio non goduto" (rischio vita), salvo errori; - € 217,83 quale rimborso della parte di "premio non goduto" (rischio impiego), salvo errori; - € 197,07 a titolo di rimborso integrale degli "interessi di mora" addebitati sul conteggio estintivo; - € 5,62 a titolo di rimborso integrale delle "spese varie"; - oltre a € 20,00 quali spese di attivazione del ricorso e interessi dalla data del reclamo.

Costitutosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate, in particolare, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 47: - ha dato atto che il contratto disciplina puntualmente l'ipotesi di anticipata estinzione del finanziamento, prevedendo, per le commissioni "rete distributiva" ed i premi assicurativi, il rimborso degli oneri non maturati secondo i criteri e nella misura prevista dall'allegato "piano annuale di rimborso" e che il menzionato criterio contrattuale è stato validato dal Collegio di Coordinamento ABF (Coll.



Coord. decisione n. 10003/2016); - ha dato atto di aver riconosciuto uno “storno commissioni rete distributiva” come indicato in conteggio estintivo, sostenendo che tale riconoscimento sia avvenuto in conformità alle condizioni del contratto e in particolare a quanto previsto nell’allegato al contratto denominato “piano annuale di rimborso interessi e commissioni”; - ha segnalato in riferimento alla quota parte relativa al “premio assicurativo” non goduto di aver riconosciuto in via bonaria (e quindi senza alcun riconoscimento di debito) l’importo di euro 70,07, così come previsto nel piano annuale di rimborso in corrispondenza della rata riferita alla data di estinzione anticipata; - ha dichiarato che tale offerta non sia mai stata accettata dal ricorrente; - ha dunque sostenuto che l’importo retrocesso all’atto dell’estinzione a titolo di “commissioni rete distributiva” non maturate corrisponde a quello risultante nel predetto “Piano Annuale” per la mensilità successiva a quella di estinzione. Infatti, le “commissioni di rete distributiva”, si riferiscono sia ad attività *up front* sia *recurring* ed il contratto indica chiaramente le modalità ed i criteri di rimborso di tale unica voce commissionale; - relativamente agli oneri assicurativi, ha ritenuto che sulla base degli orientamenti consolidati dei collegi territoriali e alla luce del quadro normativo, non sia possibile pretendere il rimborso degli oneri assicurativi con il criterio del *pro rata temporis* rigidamente proporzionale. Ha richiamato il contratto e il piano annuale di rimborso nel quale viene enunciato che può essere riconosciuto il rimborso *pro-quota* della parte del premio assicurativo non goduto in base al periodo temporale in cui verrà effettuata la richiesta di estinzione anticipata; - ha eccepito la natura *up front* delle spese di istruttoria, svolgendo considerazioni sulla non applicabilità della sentenza “Lexitor” della CGUE; - ha contestato la domanda relativa agli interessi, ritenendola infondata dal momento il ricorrente ha sempre ricevuto la rendicontazione periodica attestante il regolamento contabile e i ritardi eventualmente registrati nel pagamento delle rate contrattualmente pattuite, senza mai eccepire nulla a riguardo; - ha concluso che, al più, il rimborso dei costi *up front*, potrebbe essere calcolato con il criterio “curva degli interessi”.

L’intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

Dalla documentazione agli atti risulta che il prestito è stato estinto dopo 47 rate sulle 60 complessive, sulla base del conteggio estintivo prodotto in atti, in cui risultano stornati € 92,05 a titolo di interessi corrispettivi non maturati ed € 31,29 a titolo di “Abbuono e rimborsi”.

La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria per l’estinzione del prestito, coerente con il conteggio estintivo depositato in atti.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 26/05/2011.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva intervenuto in qualità di agente.

L’ipotesi di estinzione anticipata è disciplinata dall’art. 9 delle condizioni contrattuali, ove è contenuto un espresso riferimento al piano annuale di rimborso.

Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*), si è statuito che l’art.125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.



Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest’ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, nn. 10003, 10017 e 10035, dell’11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Riguardo al cd. “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”, sebbene parte ricorrente ne abbia ravvisato la nullità per l’assenza della propria sottoscrizione, occorre rilevare che i Collegi territoriali ABF, pronunciandosi sulla questione, hanno ritenuto che «ai fini della applicazione del criterio contrattuale previsto per il rimborso del premio assicurativo e degli oneri non maturati, sia sufficiente il ricorrere di una delle seguenti condizioni: autonoma sottoscrizione da parte del cliente del Piano annuale di rimborso; allegazione del piano stesso da parte del ricorrente; formula di calcolo relativa alla retrocessione del premio assicurativo non goduto già contenuta nel contratto di finanziamento; allegazione delle condizioni generali di polizza (contenenti la formula di calcolo e aventi data coerente con quella di stipula del prestito) di cui risulti la dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente di averne ricevuto copia». Si precisa poi che, a seguito della pronuncia *Lexitor* e della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, il Collegio di Torino (si veda la decisione n. 5754/2020) ha ritenuto di rimborsare anche la parte (40%) delle “commissioni rete distributiva” qualificate non retrocedibili, (non secondo il *pro rata* lineare, ma) secondo la curva degli interessi.

Ebbene, nel caso in esame il ricorrente ha versato in atti il piano annuale di rimborso, ove sono indicati il criterio e la misura del rimborso degli oneri non maturati per anticipata estinzione del finanziamento.

Il piano annuale di rimborso prevede, per il caso di estinzione anticipata del prestito in corrispondenza della rata n. 47, un rimborso della voce di costo in analisi pari a € 36,04, somma superiore a quella a medesimo titolo rimborsata in sede di conteggio estintivo (€ 31,29) a titolo di “Abbuono e rimborsi”. Sul punto l’intermediario ha osservato «che l’importo retrocesso all’atto dell’estinzione a titolo di “commissioni rete distributiva” non maturate corrisponde a quello risultante nel predetto “Piano Annuale” per la mensilità successiva a quella di estinzione». Parte ricorrente non ha espressamente contestato la prassi del c.d. “salto rata”.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF e, nel caso di specie, tenuto conto in particolare delle decisioni n. 3309/2017 e n. 5754/2020 del Collegio di Torino, mentre i costi in contestazione relativi alle commissioni contrattuali di “Spese di istruttoria” sono da considerarsi di natura *recurring* e quindi retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*, invece i costi di cui alle “Commissioni rete distributiva” sono rimborsabili secondo il criterio misto “contrattuale” per la quota del 60% e “curva degli interessi” per la quota del 40%, quest’ultima quale componente qualificabile come *up front*.

Con riferimento agli “oneri assicurativi”, l’intermediario afferma che in base ai criteri alternativi contrattualmente previsti e sottoscritti dal ricorrente, allo stesso spetta l’importo



di € 70,01 come previsto dal “piano annuale di rimborso” in corrispondenza della rata nr. 47. Sul punto il Collegio, alla luce di quanto sopra già esposto, si rappresenta che: - con riferimento alla possibilità di utilizzare il criterio di rimborso degli oneri assicurativi alternativo al *pro rata temporis*, l’orientamento condiviso dei collegi territoriali è nel senso che sia necessario un criterio predeterminato e conoscibile; - il piano annuale di rimborso degli oneri assicurativi è effettivamente contenuto nello stesso allegato contrattuale ed è rappresentato nella stessa tabella relativa anche alle “commissioni rete distributiva”. Nessun dubbio, quindi, che per il rimborso degli “oneri assicurativi” è al piano annuale di rimborso che debba farsi riferimento.

Preso atto che l’intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	5	Tasso di interesse annuale	5,310%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	21,67%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	5,32%

rate pagate	47	rate residue	13	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni rete distributiva (componente up front - 40%)				391,44	Upfront	5,32%	20,82		20,82
Commissione rete distributiva 60%				587,16	Criterio contrattuale	***	31,29	31,29	0,00
Spese di istruttoria				450,00	Recurring	21,67%	97,50		97,50
Premi assicurativi				1.042,77	Criterio contrattuale	***	70,01		70,01
Totale				978,60					188,33

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L’importo come sopra calcolato di € 188,33 non coincide la somma richiesta dalla parte ricorrente di € 500,05.

La parte ricorrente ha altresì chiesto il rimborso delle “spese varie” quantificate in € 5,62 ed addebitate in sede di conteggio estintivo. Con riferimento alle “spese varie” parte ricorrente ha rilevato come queste siano da assimilarsi ad «una commissione per l’estinzione. Pertanto, risultano apposte in violazione dell’articolo 125 *sexies* TUB, comma 3, lettera D, essendo il debito residuo inferiore al limite di € 10.000». Nelle controdeduzioni l’intermediario non ha svolto considerazioni su tale voce.

Il Collegio, osservando che il debito rimborsato era inferiore ad € 10.000, conviene con parte ricorrente che le “spese varie” siano sostanzialmente dovute a titolo di “commissione per l’estinzione” e per le ragioni dalla stessa esposte debbano essere oggetto di restituzione, cosicché la somma dovuta alla parte ricorrente risulta quindi complessivamente pari a € 188,33 + € 5,62 = € 193,95 (cifra da arrotondarsi a € 194,00 in conformità alle vigenti Disposizioni ABF).

Nel merito, poi, dell’applicazione di “interessi di mora” si osserva che questi sono stati applicati per € 197,07 in sede di conteggio estintivo.

Al riguardo la ricorrente richiede il rimborso integrale del relativo importo, contestando l’addebito di tali interessi in quanto l’intermediario non fornisce dettaglio quantitativo delle variabili in base alle quali gli stessi sono stati in concreto calcolati né il conteggio estintivo rende evidente l’ammontare dell’insoluto, il tasso applicato e il periodo di computo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il ricorrente, tuttavia, non sembra contestare in modo specifico l'esistenza del presupposto della loro applicazione e la richiesta specifica di rimborso non trova, quindi, ragione di accoglimento.

Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

Quanto alle spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può in ogni caso accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 194,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA